

AS697 - COMUNE DI AMEGLIA(SP) - SERVIZIO DI GESTIONE DEI POSTI BARCA

Roma, 20 gennaio 2010

Comune di Ameglia (SP)

Oggetto: Richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa all'affidamento del servizio di gestione dei posti barca nel Comune di Ameglia.
(PA146).

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza, nella sua adunanza del 10 dicembre 2009 ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento in house.

Infatti, la natura e l'ampiezza del raggio di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società Ameglia Servizi Turistici S.r.l. appaiono inficiare il rapporto di controllo tra Ente locale ed impresa beneficiaria nell'ambito della gestione in house¹.

Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

Inoltre, difettano, nell'affidamento del servizio in oggetto, le condizioni di cui all'articolo 23 bis, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge. Si ritiene opportuno ricordare, al riguardo, che la citata normativa ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità; infatti, l'Amministrazione si è limitata solo a giustificare la decisione di affidare il servizio attraverso modalità in house in quanto "il ricorso a procedure ad evidenza pubblica comporterebbe una prima difficoltà organizzativa nell'esperimento di una complessa gara sul territorio, la perdita di qualsiasi controllo sulla gestione del servizio e il mancato ritorno degli investimenti effettuato dalla società in questi anni" e non ha tuttavia fornito elementi utili per valutare l'effettiva efficacia ed utilità del mancato ricorso al mercato.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

¹ [Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda, ex multis, la recente decisione del Consiglio di Stato n. 5082, del 26 agosto 2009.]